

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 198 def.

Bruxelles, 26 aprile 1989

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sull'importazione di determinate specie di pellicce

-----

(presentata dalla Commissione)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'IMPORTAZIONE DI  
DETERMINATE PELLICCE

RELAZIONE

LA TAGLIOLA

La tagliola è un congegno destinato a trattenere o a catturare un animale mediante morse metalliche (o simili) che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale e così facendo, spesso, spezzano le ossa e lacerano la pelle.

Il congegno è stato vietato in oltre 60 paesi in tutto il mondo e in cinque degli Stati membri della Comunità europea (Regno Unito, Irlanda, Danimarca, RF di Germania, Grecia). La maggior parte degli altri Stati membri ha imposto severe condizioni al suo impiego. Inoltre la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, conclusa dalla Comunità europea nel dicembre 1981 con decisione del Consiglio 82/72/CEE vieta, per determinate specie, il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione fra cui sono da annoverare anche le trappole.

La ricerca sullo sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole è comunque già in corso e si concentra sulla creazione di congegni che uccidano istantaneamente (come la trappola Conibear modificata, usata nelle trappole ad annegamento) o su congegni che mantengano in vita l'animale (come le trappole a cassetta o il laccio Kim Novak) che sono più adatti alle singole specie. Inoltre, sotto gli auspici dell'organizzazione internazionale di normalizzazione e con la partecipazione di diversi Stati membri, si stanno preparando delle norme internazionali per la cattura mediante trappole.

IL QUARTO PROGRAMMA D'AZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Nel quadro del quarto programma d'azione in materia ambientale (1987-1992), i cui orientamenti sono stati approvati nel loro insieme dal Consiglio

nella sua risoluzione del 19 ottobre 1987 (GU C 328 del 7.12.1987), la Commissione ha ricordato i suoi intendimenti per quanto riguarda il benessere degli animali, così come vengono definiti nel programma della Commissione per il 1985:

"Il miglioramento della qualità di vita presuppone il rispetto della vita animale negli Stati membri e nelle loro relazioni con gli altri paesi ... La Commissione esaminerà l'insieme delle misure che possono essere adottate in questi settori".

#### IL PARLAMENTO EUROPEO

Nel luglio 1988 gli onn. Seligman (ED - UK) e Castle (S - UK), ai sensi dell'articolo 65 del regolamento del Parlamento hanno presentato una dichiarazione scritta (n. 9/88) in cui si invita la Commissione ad introdurre a livello comunitario il divieto di fabbricazione, di vendita e di impiego della tagliola e a presentare proposte per l'etichettatura dei prodotti di pellicceria importati nella Comunità, in modo da indicare se detti prodotti provengano da animali catturati mediante tagliole. Questa dichiarazione è stata successivamente firmata da 272 deputati ed è stata pertanto ufficialmente trasmessa come parere del Parlamento europeo alle istituzioni comunitarie indicate nella risoluzione, nel caso specifico alla Commissione.

#### AZIONE NELL'AMBITO DELLA CEE

Nel quadro della sua proposta di direttiva del Consiglio (1) sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la Commissione ha proposto che gli Stati membri vietino la fabbricazione, la vendita e l'impiego di tagliole. Questa proposta è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento.

#### LA PRESENTE PROPOSTA

La presente proposta è intesa a completare le misure di cui al precedente paragrafo.

Attualmente la maggior parte delle pellicce sul mercato provengono da allevamenti (80-90%). Tuttavia vi sono alcune specie che continuano ad essere prese quasi esclusivamente allo stato selvatico. L'elenco delle specie che figura nell'allegato della presente proposta di regolamento è limitato a quelle di cui è noto che vengono prese a fini commerciali in paesi che per la cattura di animali di quelle specie continuano a fare uso di tagliole.

---

(1) GU rif...

Viste le misure prese all'interno della Comunità europea, la presente proposta è intesa a vietare a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci che sono fatte di o contengono pellicce delle specie elencate nell'allegato qualora siano originarie di un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole utilizzati per le specie elencate non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole.

Questo divieto può essere sospeso per un periodo di due anni, con scadenza il 1° gennaio 1998 qualora la Commissione abbia stabilito, sulla base di un'indagine intrapresa anteriormente al luglio 1994 in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si stanno facendo sufficienti progressi per quanto riguarda lo sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole. Inoltre la Commissione parteciperà attivamente all'elaborazione di norme internazionali per la cattura mediante trappole con metodi più umani non appena la presente proposta sarà adottata.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO SULL'IMPORTAZIONE  
DI DETERMINATE SPECIE DI PELLICCE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva CEE del Consiglio, del , sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), impongono agli Stati membri di vietare la produzione, la vendita e l'uso di tagliole;

considerando che la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, conclusa dalla Comunità europea con decisione 82/72/CEE del Consiglio (2), vieta per determinate specie l'uso di mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, ivi incluse le trappole;

considerando che l'uso della tagliola è un metodo di cattura non selettivo e crudele, che la ricerca per lo sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole è già in corso e che il quarto programma d'azione della Comunità in materia ambientale (3) definisce alcuni orientamenti generali per l'azione nel campo del benessere degli animali;

considerando che, è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce delle specie elencate nell'allegato I, qualora esse provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola

(1) GU n. L

(2) GU n. L 38 del 10.2.1982, pag. 1

(3) GU n. C 328 del 7.12.1987, pag. 1

o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di 2 anni avente termine il 31 dicembre 1997, qualora la Commissione accerti, anteriormente al luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle importazioni di pellicce delle specie elencate nell'allegato I e di merci che contengano pellicce di dette specie.

#### Articolo 2

Al fini del presente regolamento si intendono per:

Merci suindicate tutte le merci elencate nell'Allegato II costituite da o contenenti pellicce di una delle specie d'animali elencate nell'allegato I.

Tagliola: una trappola intesa a trattenere o a catturare un animale mediante morse che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale impedendo in questo modo che l'arto o gli arti possano essere ritirati dalla trappola.

#### Articolo 3

1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:
  - siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola nel suo territorio oppure;
  - i metodi di cattura mediante trappole usati nel suo territorio per le specie elencate nell'allegato I siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole.

La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei paesi per i quali sono stati rilasciati detti attestati.

2. Il divieto d'immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

ALLEGATO 1

Elenco delle specie:

Castoro : *Castor canadensis*  
Lontra : *Lutra canadensis*  
Coyote : *Canis latrans*  
Lupo : *Canis lupus*  
Lince : *Lynx canadensis*  
Lince rossa : *Felis rufus*  
Zibellino : *Martes zibellina*  
Procione : *Procyon lotor*

Allegato II

Codice NC n.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
4103	Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o picchiate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamentate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:
4103 90 00	- altre
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
4301 40 00	- di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe
4301 80	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 80 50	- - di felidi selvatici
4301 80 90	- - altre
4301 90 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:
4302 19	- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:
4302 19 10	- - - di castoro
4302 19 70	- - - di felidi selvatici
4302 19 90	- - - altre
4302 20 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti
4302 30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:
4302 30 10	- - Pelli dette "allungate"
4302 30 10	- - altre:

4302 30 35	- - - di castoreo
4302 30 71	- - - di felidi selvatici
4302 30 75	- - - altre
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:
4303 10	Indumenti ed accessori di abbigliamento:
4303 10 90	- - altri
4303 90 00	- altri



Commissione delle Comunità europee

**COM(89) 198 def.**

**Proposta di**

**REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO**

**sull'importazione di determinate specie di pellicce**

**(presentata dalla Commissione al Consiglio)**

26.4.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 10 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-49257-0

N. di catalogo : CB-CO-89-169-IT-C

COM(89) 198 def.

# DOCUMENTI

---

**Proposta di**

**REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO**

**sull'importazione di determinate specie di  
pellicce**

**(presentata dalla Commissione al Consiglio)**

**15**

**26.4.1989**

N. di catalogo : CB-CO-89-169-IT-C

ISBN : 92-77-49257-0



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE